

DIRETTIVA 2005/36/CE E D.LGS 206/2007 DI RECEPIMENTO IN ITALIA

L'accesso alle professioni può essere libero oppure subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale. In questo senso ogni Stato è libero di regolamentare i requisiti specifici necessari all'esercizio di alcune professioni, il cui esercizio risulta perciò subordinato al possesso della qualifica professionale conseguita in quello stesso Stato. Per consentire la libera circolazione dei professionisti all'interno del mercato europeo l'Unione Europea ha disciplinato il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Stati membri attraverso la direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005.

In Italia le professioni si dividono in due categorie:

1. **Professioni non-regolamentate:** professioni che possono essere esercitate senza possedere alcun titolo di studio specifico, per cui sono aperte a tutti, indipendentemente dal paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio e, in Italia, possono essere esercitate senza alcun riconoscimento legale o formale dell'eventuale titolo conseguito in altri paesi.
2. **Professioni regolamentate:** professioni il cui esercizio è regolamentato dalla legge, che stabilisce titolo di studio e requisiti (tirocinio, esame di Stato) necessari per esercitarle, nonché le regole di deontologia professionale; possono essere esercitate soltanto dai soggetti abilitati secondo la normativa relativa alla professione specifica. Nel caso in cui il titolo professionale (titolo che nel paese in cui è stato rilasciato consente di esercitare legalmente una professione regolamentata) sia stato conseguito all'estero, per esercitare legalmente la professione specifica, si deve ottenere il riconoscimento della qualifica professionale (riconoscimento professionale) da parte delle autorità italiane competenti.

In Italia il riconoscimento professionale avviene in base a:

- legislazione comunitaria, nel caso di qualifiche di provenienza UE; in particolare la Direttiva 2005/36/CE, che disciplina il riconoscimento della professione estera, che può avvenire anche attraverso misure compensative previste dall'autorità preposta (esame attitudinale o tirocinio di adattamento);
- DPR 394/99, Artt. 49-50 e successivo DPR 334/04, nel caso di qualifiche non di provenienza UE, che disciplinano il riconoscimento dei titoli non comunitari e prevedono, anche per questi, la possibilità che il riconoscimento avvenga attraverso misure compensative.

LA DIRETTIVA 2005/36/CE

La Direttiva disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Stati membri dell'Unione Europea nel caso che un cittadino UE voglia esercitare la professione per la quale è qualificato in un paese diverso da quello in cui ha ottenuto il relativo titolo abilitativo. La norma riguarda 30 paesi (27 Stati membri dell'Unione europea più Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e si applica a quelle professioni regolamentate che non sono disciplinate da direttive specifiche. La norma trova applicazione, con modalità diverse, sia nel

caso il cittadino voglia esercitare temporaneamente la professione in un altro Stato membro (prestazione di servizi temporanea), sia nel caso che questi intenda trasferirsi in modo permanente (regime di stabilimento); il primo caso è soggetto ad un regime meno prescrittivo e l'effetto del riconoscimento è immediato ; il secondo caso è regolato da procedure di riconoscimento che richiedono controlli maggiori e tempi più lunghi.

Le diverse professioni le cui qualifiche professionali sono normate dalla direttiva sono raggruppate in tre categorie, disciplinate con modalità diverse:

- professioni per le quali sono state armonizzate, a livello europeo, condizioni minime di formazione e i cui titoli relativi sono rilasciati esclusivamente se tali requisiti minimi sono soddisfatti (medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto);
- professioni nei campi di artigianato, industria o commercio;
- altre professioni.

1. Prestazione di servizi: riguarda il caso in cui il cittadino di uno Stato membro si sposti per esercitare temporaneamente in un altro Stato membro la professione che esercita nello Stato in cui è legalmente stabilito o la professione che ha esercitato per almeno due anni nei dieci precedenti alla data di spostamento, se la professione o la formazione relativa non è regolamentata nello stato d'origine. L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere di essere informata attraverso una dichiarazione prima dell'inizio della prestazione e può chiedere che alla dichiarazione sia allegata ulteriore documentazione riguardante l'attività svolta e la qualifica professionale posseduta.

L'attività può essere iniziata immediatamente, salvo se la professione comporta un rischio per la salute o la sicurezza pubblica, nel qual caso esiste la possibilità di un controllo preventivo della qualifica da parte della competente autorità dello Stato ospitante che può posticipare l'effettivo inizio della prestazione. Nel caso dei titoli che beneficiano del riconoscimento automatico (medici, infermieri responsabili dell'assistenza generale, dentisti, veterinari, ostetriche, farmacisti e architetti) i cittadini possono iniziare immediatamente l'attività.

Il cittadino che esercita una professione temporaneamente in uno stato diverso da quello di stabilimento deve rispettare le norme che regolano quella professione nello stato ospitante, ma non è tenuto ad iscriversi ad organismi professionali né previdenziali.

2. Regime di stabilimento: riguarda il caso in cui il cittadino di uno Stato membro si sposti per stabilirsi in un altro Stato membro e voglia esercitare una professione regolamentata che esercita nello Stato in cui è legalmente stabilito. In questo caso lo Stato scelto per lo stabilimento controlla la qualifica posseduta dal cittadino, che è tenuto a presentare apposita domanda all'autorità competente per la specifica professione; la domanda di riconoscimento si compone di una parte di documenti comuni a tutte le professioni e una parte differenziata a seconda che si tratti di professioni per le quali sono state armonizzate, a livello europeo, condizioni minime di formazione, di professioni nei campi di artigianato, industria o commercio, oppure di altre professioni. L'iter e le procedure a cui sono soggette le domande di riconoscimento sono diverse per i tre diversi gruppi di professioni, in particolare la valutazione dei titoli è fatta in base a parametri diversi.

- Professioni altre: nel caso si tratti di professione regolamentata nello Stato di provenienza la verifica del livello di qualifica avviene individuando il relativo livello nell'inquadramento stabilito dalla Direttiva, che individua cinque livelli di qualifica professionale in base a durata e

grado della formazione (da “a” ad “e”, con “a” livello più basso ed “e” livello più alto); successivamente si procede ad un confronto tra la formazione del richiedente e quella corrispondente prevista nello stato ospitante, in seguito al quale si decide se concedere/negare il riconoscimento oppure procedere ad ulteriori accertamenti (tirocinio, prova attitudinale).

Nel caso si tratti di professione non regolamentata nello Stato di provenienza, neanche per quanto attiene alla formazione, si può dover dimostrare di aver esercitato quella professione per almeno due anni nel corso dieci precedenti.

- Professioni nei campi di artigianato, industria o commercio (All. IV): il riconoscimento avviene valutando l'esperienza professionale acquisita sulla base di parametri riguardanti la modalità di esercizio della professione (lavoratore autonomo, dirigente d'azienda, lavoratore subordinato) e la sua durata, con specifiche prescrizioni, in alcuni casi, riguardanti il possesso di una specifica formazione riconosciuta, precedente l'esercizio della professione. Le diverse professioni sono suddivise in tre gruppi (I, II, III dell'All. IV), per ognuno dei quali la Direttiva stabilisce le diverse casistiche (modalità e durata di esercizio).
- Professioni per le quali sono state armonizzate, a livello europeo, condizioni minime di formazione (All. V): per ognuna di queste professioni la Direttiva stabilisce i contenuti minimi di formazione che devono essere garantiti dal titolo di formazione posseduto e, all'All. V, elenca, per ogni Stato membro, le qualifiche che rispondono a tali requisiti; esse beneficiano del riconoscimento automatico e non sono soggette al controllo dei contenuti di formazione.

Nel caso il titolo non rientri fra quelli elencati all'All. V il riconoscimento può avvenire sulla base dell'individuazione del livello di qualifica (altre professioni) o della valutazione dell'esperienza professionale (professioni nei campi di artigianato, industria o commercio).

La Direttiva prevede ulteriori casi nei quali si può beneficiare del riconoscimento automatico:

- 1 nel caso che la specifica formazione sia iniziata prima della data indicata nell'All. V ma lo Stato membro di origine attesti l'effettivo e regolare esercizio della professione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti (per le professioni di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista);
- 2 nel caso che la specifica formazione sia iniziata prima della data indicata nell'All. V ma lo Stato membro di origine attesti di aver autorizzato l'assunzione del titolo professionale prima di quella data nonché l'effettivo e regolare esercizio della professione per almeno tre anni consecutivi nei cinque precedenti (per la professione di architetto);
- 3 nel caso si posseda la qualifica indicata, per lo Stato membro di origine, nell'allegato VI (per la professione di architetto), il riconoscimento avviene sulla base di diritti acquisiti.

L'Italia ha recepito la Direttiva con il D. lgs 6 novembre 2007, n. 206 "**Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania** "

Il D.Lgs. 206/2007 stabilisce le regole con cui i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea possono esercitare sul territorio italiano la professione regolamentata¹ per la quale sono qualificati nel proprio Stato membro d'origine.

Il decreto disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ottenute negli Stati membri dell'Unione europea che nello Stato membro di origine abilitano all'esercizio della professione, ai fini dell'accesso alle stesse professioni e del loro esercizio sul territorio nazionale.²

Il regime di riconoscimento delle qualifiche stabilito dal decreto permette di accedere quindi, se in possesso dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per la quale i soggetti i cittadini membri sono qualificati nel proprio Stato d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano³ se le attività sono comparabili.⁴

Il riconoscimento dei titoli può avvenire ai fini della prestazione di servizi, disciplinata dal Titolo II, o ai fini dell'esercizio stabile della professione, disciplinata dal Titolo III.

Nelle annotazioni che seguono si dà una schematizzazione del decreto utile ad una più spedita consultazione dello stesso, evidenziando quelle parti specificatamente riguardanti il riconoscimento di quei

¹ Si riportano alcune definizioni utili alla comprensione del testo tratte dal D.Lgs. 206/2007 art. 4:

a) «professione regolamentata»: 1) l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.

b) «qualifiche professionali»: le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale; non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro;

c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione «formazione regolamentata»: la formazione che porta al conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge;

f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo della professione;

g) «tirocinio di adattamento»: l'esercizio di una professione regolamentata sotto la responsabilità di un professionista qualificato, accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalità stabilite dalla legge. Il tirocinio è oggetto di una valutazione da parte dell'autorità competente;

h) «prova attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle autorità competenti allo scopo di valutare l'idoneità del richiedente ad esercitare una professione regolamentata.

² D.Lgs. 206/2007 art. 1.

³ D.Lgs. 206/2007 art. 3 comma1.

⁴ D.Lgs. 206/2007 art. 3 comma2.

titoli, ottenuti in paesi membri dell'Unione, che permettono l'accesso e l'esercizio della professione di architetto in Italia.

Per una più chiara lettura del decreto si rimanda inoltre alla consultazione di alcuni articoli a cura del Dipartimento Politiche Comunitarie - Presidenza del Consiglio dei Ministri⁵ e al documento di sintesi redatto dal CNA⁶.

- **TITOLO I - Disposizioni generali**

- **CAPO I – Ambito di applicazione e definizioni** (artt. 1-7)

Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II (libera prestazione di servizi) e al titolo III (libertà di stabilimento), capi II (regime generale) e IV (condizioni minime di formazione), la competenza per la ricezione delle domande e delle dichiarazioni, e per le decisioni in merito spetta:

- 1 al Ministero dell'università e della ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di *architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore junior* (art. 5 lett. g);
- 2 al Ministero per i beni e le attività culturali per le *attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali*, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lett. i).

- **CAPO I – Rapporti con autorità non nazionali** (art. 8)

- **TITOLO II – Libera prestazione di servizi**

- **CAPO I – Principi generali** (art. 9)

- **CAPO II – Adempimento per l'esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale** (artt. 10-15)

- **TITOLO III – Libertà di stabilimento**

- **CAPO I – Norme procedurali** (artt. 16-17)

Nel caso di titoli acquisiti, per le attività di cui al titolo III, capo IV, sezione VIII (*Architetto*) l'autorità competente, per la valutazione degli stessi titoli, indice una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del Consiglio Universitario Nazionale; in detta conferenza sono sentiti un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale o della categoria professionale interessata (art. 16).

⁵ Dipartimento politiche comunitarie – Presidenza del Consiglio dei ministri, “Professioni, cambia il sistema del riconoscimento” in www.politichecomunitarie.it/newsletter/15682/professioni-cambia-il-sistema-del-riconoscimento?print=1

e “Riconoscimenti professionali” in <http://www.politichecomunitarie.it/attivita/?c=riconoscimenti-professionali>

⁶ http://www.awn.it/AWN/download/Riconoscimento_in_Italia_dei_titoli_comunitari.doc

Nel caso dei titoli contemplati al titolo III, capo IV, fra i quali ricade anche il titolo di *architetto*, alla domanda di riconoscimento del titolo deve essere unito e' un certificato dell'Autorità competente dello Stato membro di origine attestante la soddisfazione dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria per il riconoscimento dei titoli di formazione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. (art.17).

– CAPO II – Regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione (artt. 18-26)

Riguarda il riconoscimento dei titoli per l'accesso alle professioni non coperte dai capi III e IV del TITOLO III, fra i quali l'architetto che sia in possesso di un titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7 (art. 18).

Le qualifiche professionali sono inquadrare in “livelli”, ai soli fini dell'applicazione delle condizioni di riconoscimento professionale (art. 19):

- 1 attestato di competenza
- 2 certificato
- 3 diploma: tre tipologie a seconda della durata del corso di studi (un anno, tre/quattro anni, almeno quattro anni)

All'art. 20 sono indicate le condizioni per cui un titolo di formazione o una qualifica professionale può essere assimilata ad uno dei titoli di formazione definiti all'art. 19.

All'art. 21 sono indicate le condizioni per il riconoscimento dell'accesso o dell'esercizio di una professione regolamentata.

Agli art. 22 23 e 24 sono indicate le eventuali misure compensative a cui può essere sottoposto il riconoscimento del titolo, le modalità di attuazione di tali misure e le procedure a cui sono soggette.

– CAPO III – Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale (artt. 27-30)

Riguarda quelle attività per cui l'accesso o l'esercizio sono subordinati al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (attività elencate all'allegato IV); per esse il riconoscimento professionale si ottiene a condizione di dimostrare di aver effettivamente esercitato l'attività in questione in un altro Stato membro (art. 27).

Gli art. 28, 29 e 30 indicano le condizioni per il riconoscimento delle attività elencate all'All. IV.

– CAPO IV – Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione (artt. 31-58)

L'art. 31 si riferisce ai titoli elencati all'Allegato V (punto 5.7 architetto), che sono automaticamente riconosciuti in quanto conformi alle condizioni minime di formazione descritte agli articoli successivi. All'allegato V sono elencati, per ogni paese: titolo di formazione, ente preposto al rilascio del titolo; certificato di accompagnamento del titolo; anno accademico di riferimento. Per quanto riguarda il titolo di architetto è specificato che “I titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento automatico ..., attestano una formazione iniziata al più presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V, punto 5.7.1.” (comma 6).

Per quanto riguarda le professioni nel campo dell'architettura il Ministero dell'università e della ricerca è tenuto a comunicare, oltre che alla Commissione europea, anche agli stati membri le

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in materia di rilascio di titoli di formazione nel settore (comma 8).

Al comma 11 si fa riferimento agli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente, che i beneficiari del riconoscimento dei titoli sono tenuti ad osservare.

L'art. 32 indica quali titoli di formazione sono riconosciuti per diritti acquisiti.

SEZIONE I – Disposizioni comuni (artt. 31-32)

SEZIONE II – Medico chirurgo (artt. 33-37)

SEZIONE III – Infermiere e responsabile dell'assistenza generale (artt. 38-40)

SEZIONE IV – Odontoiatra (artt. 41-43)

SEZIONE V – Veterinario (artt. 44-45)

SEZIONE VI – Ostetrica (artt. 46-49)

SEZIONE VII – Farmacista (artt. 50-51)

SEZIONE VIII – Architetto (artt. 52-58)

formazione di architetto:

- ∅ almeno quattro anni di studi a tempo pieno / sei anni di studi (almeno tre a tempo pieno) in un'università o un istituto di insegnamento comparabile;
- ∅ superamento di un esame di livello universitario.

insegnamento:

- ∅ architettura elemento principale della formazione in architettura;
- ∅ equilibrio tra gli aspetti teorici e pratici della formazione in architettura;
- ∅ acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:
 - a) capacità di creare progetti architettonici che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
 - b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie dell'architettura nonché delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa attinenti;
 - c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono influire sulla qualità della concezione architettonica;
 - d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
 - e) capacità di cogliere i rapporti tra uomo e opere architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonché la capacità di cogliere la necessità di adeguare tra loro opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dell'uomo;
 - f) capacità di capire l'importanza della professione e delle funzioni dell'architetto nella società, in particolare elaborando progetti che tengano conto dei fattori sociali;
 - g) conoscenza dei metodi d'indagine e di preparazione del progetto di costruzione;
 - h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli edifici;
 - i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;

- j) capacità tecnica che consenta di progettare edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
- k) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.

(art. 52)

deroghe:

- ∅ formazione impartita dalle Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania (tre anni), in vigore al 5 agosto 1985, che dà accesso alle attività nel settore dell'architettura in tale Stato membro con il titolo professionale di architetto, a condizione che sia stato effettuato, nello stesso stato membro (Germania) un periodo di esperienza professionale di quattro anni attestato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale di iscrizione. L'ordine professionale deve preventivamente stabilire che i lavori compiuti nel settore dell'architettura provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze previste dalle condizioni minime di formazione elencate all'art. 52;
- ∅ formazione acquisita nel quadro della promozione sociale o di studi universitari a tempo parziale, o sancita dal superamento di un esame in architettura di livello universitario, equivalente a quello di fine di studi universitari, dopo un periodo di sette o più anni di lavoro nel settore dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio di architetti.

(art. 53)

L'art. 55 disciplina l'acquisizione di diritti specifici per i titoli di formazione di architetto che non soddisfano i requisiti minimi.

- **TITOLO IV – Disposizioni finali** (artt. 59-61)

- **ALLEGATI**

- All. I: (pag 1) Elenco dei cicli di associazioni od organizzazioni professionali che rispondono alle condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
- All. II: (pag. 4) Elenco dei cicli di formazione con struttura particolare di cui all'art. 19 lett. c) punto 2.
- All. III: (pag. 26) Elenco dei cicli delle formazioni regolamentate di cui all'art. 21 comma 3.
- All. IV: (pag. 29) Attività collegate alla categoria di esperienza professionale di cui agli articoli 28, 29, 30.

- All. V: (pag. 39) Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione –ARCHITETTO – Titoli di formazione di architetto riconosciuti ai sensi dell’art. 46 (pag. 99 e segg.).

- All. VI: (pag. 102) Diritti acquisiti applicabili alle professioni che sono oggetto di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione – Titoli di formazione di ARCHITETTO che beneficiano dei diritti acquisiti in virtù dell’art. 45, paragrafo 1. (pag. 102 e segg.).

In chiusura ci sembra opportuno richiamare le considerazioni espresse al punto 27 della DIRETTIVA 2005/36/CE, che chiariscono i criteri assunti a livello europeo per il riconoscimento dei titoli che permettono l'accesso alla professione di architetto.

(27) La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse. Il reciproco riconoscimento dei titoli di formazione dovrebbe perciò basarsi su criteri qualitativi e quantitativi tali da garantire che i possessori dei titoli di formazione riconosciuti sono in grado di comprendere e di tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio, di progettazione, organizzazione e realizzazione delle costruzioni, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio architettonico e di tutela degli equilibri naturali.